



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 maggio 2013 Prot.2535 /GJ/ff Circolare n° 17/2013

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Società tra professionisti (Stp)

Come saprete l'art. 10. co. 11. L. 183/2011 ha abrogato la L. 23 novembre 1939 n. 1815 e succ. modif. e i commi 3 e 8 hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la possibilità di costituire società secondo i modelli disciplinati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile (vale a dire società di persone, società di capitali - tra cui S.r.l. semplificata e a capitale ridotto - e società cooperative) per l'esercizio di una o più attività professionali.

Sono ora in vigore dal 22 aprile 2013 le disposizioni del Regolamento introdotto con D.M. datato 8 febbraio 2013 (e pubblicato nella G.U. n.81 del 6/4/13) che consentono la creazione di società tra professionisti (Stp) e di società multidisciplinari per l'esercizio di più attività professionali.

Sarebbe troppo complesso (e dispersivo) affrontare qui la tematica che si presenta particolarmente ampia, specialmente sotto il profilo civilistico; desideriamo, quindi, dare un quadro applicativo di carattere generale e soffermarci sugli aspetti, anche operativi, che è necessario tenere presente in questa fase di prima attuazione della nuova normativa.

Dai primi orientamenti ufficiosi emersi dall'Agenzia delle Entrate il trattamento fiscale e previdenziale delle Società tra Professionisti (Stp) non risulterà dissimile da quello attualmente previsto per le associazioni professionali:

- la fattura emessa dalle Stp verrà assoggettata al contributo integrativo previdenziale mentre i compensi verranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 20% laddove il cliente rivesta la qualità di sostituto d'imposta;

- con riferimento alla figura del socio professionista, l'utile prodotto dalle Stp ripartito tra i predetti soci verrà qualificato reddito di lavoro autonomo con conseguente assoggettamento dello stesso a contributi previdenziali soggettivi;

- con riferimento alla figura del socio non professionista (caratteristica delle Stp rispetto alle tradizionali associazioni professionali) occorrerà ulteriormente distinguere tra:

- I. soggetto non imprenditore: rimane la qualifica di reddito di lavoro autonomo con
 - applicazione dell'Irpef;
- II. soggetto imprenditore: il reddito o la perdita ritraibili dalla partecipazione nella Stp verrà
 - cumulato al reddito d'impresa dell'imprenditore secondo le ordinarie regole di trasparenza
 - fiscale.

E' bene segnalare in via preliminare che, nonostante la pubblicazione del regolamento, rimangono ancora non definite con provvedimenti ufficiali le disposizioni di carattere tributario e pre-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 maggio 2013 Prot.2535 /GJ/ff Circolare n° 17/2013

videnziale che risulteranno applicabili a queste nuove fattispecie. Dei successivi provvedimenti Vi daremo conto non appena in nostro possesso.

Dal punto di vista civilistico i professionisti possono scegliere liberamente il modello societario che più risponde alle loro esigenze. A seconda del modello societario prescelto si applicheranno le relative regole in tema di responsabilità, dotazione patrimoniale minima, struttura degli organi sociali, amministrativi e di controllo, e in materia fiscale.

In ogni caso gli approfondimenti di natura civilistica, fiscale e previdenziale dovranno essere valutati dagli iscritti con i loro consulenti legali e amministrativi.

Sotto il profilo degli adempimenti è possibile individuare la seguente sequenza:

1. la Stp si iscrive in una sezione speciale del Registro Imprese tenuto presso la Cciao;
2. la Stp si iscrive nell'albo tenuto dall'ordine/collegio di appartenenza con istanza corredata di atto costitutivo e statuto della società e del certificato di iscrizione nel registro delle imprese. In caso di società semplice, al posto dell'atto costitutivo e statuto della società, è sufficiente una dichiarazione del socio professionista a cui spetti l'amministrazione della società;

Le società per le quali la componente professionale sia interamente composta da periti industriali devono essere iscritte senza dubbio nei nostri albi; per quanto concerne le cosiddette società multidisciplinari (con professionisti iscritti in albi diversi), il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale “*relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo*”.

Il quadro normativo non esclude la possibilità di prevedere che una società multidisciplinare proceda a tante iscrizioni quante sono le attività professionali esercitate e, conseguentemente, sia soggetta al corrispondente regime disciplinare e, in questo senso, si può ritenere che sia implicito già ora per le società multidisciplinari che non indichino una specifica attività professionale come “prevalente” nello statuto o atto costitutivo.

È espressamente stabilito che la partecipazione ad una società tra professionisti sia incompatibile con quella ad un'altra società tra professionisti. La legge dispone che la società tra professionisti riporti nella propria denominazione l'indicazione “**società tra professionisti**” e che il relativo atto costitutivo preveda l'esercizio esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci.

E' previsto che tra i soci (con un minimo di tre) possano esserci, non solo professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi (anche cittadini Ue in possesso del titolo di studio abilitante), ma anche non professionisti, limitatamente a prestazioni tecniche (soci che prestano la propria opera non professionale in modo accessorio rispetto a quella svolta dalla società) o per finalità d'investimento (soci di capitale). Il decreto “liberalizzazioni” ha stabilito che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale da parte degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni/decisioni dei soci: il venir meno di tale condizione rappresenta una causa di scioglimento della società, salvo che non venga ristabilita la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084.44/45 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 maggio 2013 Prot.2535 /GJ/ff Circolare n° 17/2013

L'atto costitutivo deve riportare criteri e modalità di esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società per garantire che lo stesso sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta: l'esecuzione dell'incarico professionale compete al socio professionista designato dal cliente, o in mancanza, sarà la società tenuta a designare il professionista incaricato e a comunicarne per iscritto il nominativo al cliente.

Arrivando agli adempimenti propri del Collegio si deve istituire al più presto, con specifica deliberazione del Consiglio direttivo, una sezione speciale dell'albo dedicata alle Stp.

All'atto dell'istituzione della sezione è bene che il Collegio determini anche le quote annuali per l'iscrizione della società. Per tale decisione, lasciando salva ogni autonomia del collegio in materia, Vi preghiamo di considerare che su queste quote, per il 2013, non sarà dovuto alcun contributo al Consiglio Nazionale. Al riguardo si auspica di stabilire una quota non eccessivamente penalizzante per gli iscritti, considerando che, comunque, uno o più soci sono già regolarmente iscritti al collegio. Sugeriamo che la sezione speciale debba prevedere l'annotazione delle seguenti informazioni:

- 1) ragione o denominazione sociale;
- 2) oggetto professionale unico o prevalente,
- 3) sede legale,
- 4) nominativo del legale rappresentante,
- 5) nomi dei soci iscritti all'albo,
- 6) nomi degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Per quanto concerne la gestione delle società abbiamo già richiesto di apportare una serie di modifiche al sistema Webalbo in modo che possano essere inserite le eventuali società tra professionisti e che al singolo professionista sia inserita la segnalazione di essere socio della società iscritta nella sezione speciale

Restando a Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti Vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)